

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 5 dicembre 1953

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.

All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.

All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone « La Stampa ») e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone « La Stampa ») sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p.v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale », alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 ottobre 1953, n. 880.

Ricerca delle acque sotterranee nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Reggio Emilia Pag. 4038

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 dicembre 1953, n. 881.

Variazioni alle tariffe di trasporto sulle Ferrovie dello Stato Pag. 4038

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 ottobre 1953.

Denominazione in dragamine delle navi ausiliarie « Antilope », « Daino » e « Gazzella » Pag. 4039

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1953.

Autorizzazione alla Direzione generale degli istituti di previdenza a mantenere in servizio, per l'esercizio finanziario 1953-54, due salariati temporanei Pag. 4039

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1953.

Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di assistenza degli agenti e rappresentanti di commercio. Pag. 4040

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1953.

Proroga del termine di cui all'art. 6 del decreto Ministeriale 4 luglio 1953, recante norme per la denaturazione di oli minerali Pag. 4040

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Provvedimento n. 397 del 3 dicembre 1953. Prezzi dei prodotti petroliferi Pag. 4040

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico Pag. 4041

Media dei cambi e dei titoli Pag. 4042

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Ente nazionale per la protezione degli animali, sezione provinciale di Firenze, ad accettare un legato Pag. 4042

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Sostituzione di un componente e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1949 Pag. 4042

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso la casa di reclusione di Noto Pag. 4042

Ministero dell'interno: Concorso a posti vacanti di segretario capo di 1ª classe (grado III) del comune di Voghera (Pavia), e di segretario capo di 2ª classe (grado IV) dei comuni di Sambiasse (Catanzaro), San Miniato (Pisa), Piove di Sacco (Padova), Monfalcone (Gorizia) e Minervino Murge (Bari) Pag. 4043

Ministero della pubblica istruzione:

Riapertura del concorso alla borsa di studio Rosanna Severi Orlandini di L. 250.000, per l'anno accademico 1953-54, per allievi che abbiano compiuto il primo biennio universitario di matematiche Pag. 4043

Esito di ricorso. Pag. 4044

Ministero delle finanze: Diario delle prove scritte del concorso a trentasei posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di gruppo A dei Municipi di Stato Pag. 4044

Prefettura di Verona: Graduatoria del concorso per assistente della sezione medica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Verona Pag. 4044

Prefettura di Parma: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma Pag. 4044

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 ottobre 1953, n. 880.

Ricerca delle acque sotterranee nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Reggio Emilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti a tutela della pubblica Amministrazione i territori indicati nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione nei territori dei seguenti Comuni della provincia di Reggio Emilia;

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1) Albinea | 9) Reggiolo |
| 2) Cadelbosco di Sopra | 10) San Polo d'Enza in |
| 3) Castelnuovo di Sotto | Caviano |
| 4) Castellarano | 11) Scandiano |
| 5) Casalgrande | 12) Vezzano sul Crostolo |
| 6) Quattro Castella | 13) Viano |
| 7) Rolo | 14) Novellara |
| 8) Rubiera | |

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1953

EINAUDI

PELLA — MERLIN —
SALOMONE

Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 52. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 dicembre 1953, n. 881.

Variazioni alle tariffe di trasporto sulle Ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1949, n. 308;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1952, n. 12;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti 27 febbraio 1952, n. 3444;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe attualmente vigenti per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato sono aumentate del venticinque per cento.

E' fatta eccezione per i prezzi dei biglietti settimanali per impiegati, operai e braccianti di cui alla tariffa n. 23, per i quali l'aumento è del quindici per cento. Restano immutate le basi di prezzo delle zone di percorrenza da km. 801 in poi, relative alle tariffe per i viaggi di corsa semplice di cui al capo V delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato ».

Art. 2.

L'ammontare delle singole basi di tariffa quale risulta dall'applicazione dell'aumento di cui all'art. 1 è arrotondato, quando necessario:

a) al centesimo superiore per le basi delle tariffe nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 51 delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato »;

b) ai dieci centesimi superiori per le basi delle tariffe nn. 21 e 23 delle predette « Condizioni e tariffe ».

Art. 3.

I prezzi attualmente vigenti per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono aumentati del dieci per cento. Restano immutate le basi di tariffa relative alla zona oltre 1000 km. (zona XIII) delle classi da n. 1 a 12 e da n. 41 a 85, di cui al capo XII delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato ».

Art. 4.

L'aumento di cui all'art. 3 viene praticato sull'ammontare complessivo delle tasse, soprattasse, diritti

accessori di ogni genere, gravanti su ogni spedizione, previsti dalle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato », dalle « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose », dal « Regolamento per i trasporti militari delle cose » come pure sulle tasse o prezzi minimi e massimi di qualsiasi specie.

Art. 5.

In deroga all'art. 3, l'aumento delle tasse di porto per i prodotti ortofrutticoli spediti a carro, previsti dalle Tariffe speciali provvisorie nn. 501, 502, 503 e 504, di cui al decreto del Ministro per i trasporti 27 febbraio 1952, n. 3444, è temporaneamente limitato alla misura del cinque per cento.

La tassa minima per tonnellata e per chilometro di cui alle tariffe nn. 503 e 504 è modificata come segue:

L. 3,60 per la Tariffa speciale provvisoria n. 503;

L. 2,85 per la Tariffa speciale provvisoria n. 504.

Art. 6.

Il Ministro per i trasporti provvederà, con le modalità previste dall'art. 6, comma d) del regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, a conglobare opportunamente gli aumenti di cui agli articoli 3, 4 e 5 nelle basi di tariffa e nei singoli prezzi comunque vigenti e ad apportare gli eventuali adeguamenti ai vari importi figuranti nelle tariffe.

Per le basi delle classi di prezzo da n. 1 a n. 12 e da n. 41 a n. 85, di cui al capo XII delle predette « Condizioni e tariffe », l'arrotondamento dovrà essere effettuato, quando necessario, al centesimo superiore.

Art. 7.

Restano immutate e applicabili, anche in relazione alle modifiche introdotte col presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il 10 dicembre 1953: tuttavia, le attenuazioni di prezzo risultanti dall'ultima parte dell'art. 1, per i viaggi di corsa semplice, e dall'art. 3, per le classi merci da n. 1 a 12 e da n. 41 a 85 entreranno in vigore il 1° febbraio 1954.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — MATTARELLA —
GAVA — SALOMONE —
MALVESTITI

Visto, il Guardasigilli: AZARA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1953

Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 58. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 ottobre 1953.

Denominazione in dragamine delle navi ausiliarie « Antilope », « Daino » e « Gazzella ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1950, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1951, registro n. 1 Difesa-Marina, foglio n. 75;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Le navi ausiliarie « Antilope », « Daino » e « Gazzella », di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1950 citato nelle premesse assumono, a decorrere dal 1° ottobre 1953, rispettivamente la denominazione di:

dragamine « Antilope »; dragamine « Daino »; dragamine « Gazzella ».

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1953

EINAUDI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1953

Registro n. 14 Marina, foglio n. 277.

(5801)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1953.

Autorizzazione alla Direzione generale degli istituti di previdenza a mantenere in servizio, per l'esercizio finanziario 1953-54, due salariati temporanei.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67:

Ritenuto che per le esigenze dei servizi della Direzione generale degli istituti di previdenza si rende necessario continuare ad avvalersi anche durante l'esercizio 1953-54 dell'opera di due salariati temporanei;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

La Direzione generale degli istituti di previdenza è autorizzata a mantenere in servizio, per l'esercizio finanziario 1953-54, due salariati temporanei.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1953

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

PELLA

Il Ministro per il tesoro

GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1953

Registro n. 2 Istituti di previdenza, foglio n. 71. — PETROCELLI

(5900)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1953.

Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di assistenza degli agenti e rappresentanti di commercio.

**IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE**

Visto il regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente nazionale di assistenza degli agenti e rappresentanti di commercio;

Visto il decreto Presidenziale 22 giugno 1949, n. 388, con il quale sono state approvate le modifiche apportate allo statuto dell'Ente con delibera commissariale n. 65 del 15 novembre 1948;

Visto il proprio decreto in data 8 ottobre 1950, concernente la costituzione del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di assistenza degli agenti e rappresentanti di commercio;

Considerato che per decorso triennio si rende necessario procedere alla ricostituzione del Collegio dei sindaci dell'Ente predetto;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di assistenza degli agenti e rappresentanti di commercio è ri costituito come segue:

Cionni dott. Fernando, presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Diotallevi dott. Ezio, membro, in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio;

Lo Vecchio Musti dott. Manlio, membro, in rappresentanza delle aziende.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(5901)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1953.

Proroga del termine di cui all'art. 6 del decreto Ministeriale 4 luglio 1953, recante norme per la denaturazione di oli minerali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 16 giugno 1937, che reca le norme per il prelevamento e l'uso del petrolio e dei residui della distillazione di oli minerali importati in franchigia da diritti di confine, in quanto destinati all'azionamento di motori agricoli;

Visto l'art. 1, ultimo comma, del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 332, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, con il quale venne istituita una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, in sostituzione della preesistente tassa di vendita;

Vista la tabella A) annessa all'anzidetto decreto numero 334 dalla quale rilevasi che fra i prodotti ammessi ad agevolazioni fiscali sono compresi il petrolio, nonché il gasolio di densità da 0,850 a 0,890 a 15° C, destinati esclusivamente per usi agricoli;

Vista la legge 9 maggio 1950, n. 202, con la quale in sede di conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, è stato fra l'altro concesso l'esonero dai diritti di confine e dall'imposta di fabbricazione per il petrolio destinato alla produzione di fonti luminose sulle barche da pesca, per la cattura del pesce;

Visto il decreto Ministeriale 15 settembre 1950, che reca le norme per l'applicazione del beneficio fiscale previsto dalla legge n. 202;

Vista la legge 19 marzo 1952, n. 202, con la quale vennero esentati dall'imposta di fabbricazione i residui della lavorazione degli oli minerali aventi una densità superiore a 0,890 a 15° C, destinati all'azionamento dei motori agricoli;

Visto il provvedimento 1° agosto 1952, n. 333, della Presidenza del Consiglio dei Ministri Comitato interministeriale dei prezzi concernente, fra l'altro, prescrizioni circa la colorazione del petrolio e del gasolio per usi agricoli;

Visto il decreto Ministeriale 4 luglio 1953, che stabilisce nuove norme per la denaturazione del petrolio, del gasolio e dei residui della lavorazione degli oli minerali destinati ad azionare i motori agricoli, nonché del petrolio e dell'olio da gas destinati rispettivamente alla produzione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce ed a provviste di bordo dei motopescherecci;

Decreta:

Il termine del 31 dicembre 1953, previsto dall'art. 6 - primo e terzo comma - del decreto Ministeriale 4 luglio 1953, recante norme per la denaturazione di oli minerali, è prorogato al 28 febbraio 1954.

Roma, addì 28 novembre 1953

Il Ministro: VANONI

(5899)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 397 del 3 dicembre 1953 Prezzi dei prodotti petroliferi

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 397 del 3 dicembre 1953, ha adottato la seguente decisione.

A parziale modifica della circolare n. 394 del 25 novembre 1953, con decorrenza immediata, sono fissati come appresso i prezzi massimi di vendita dei prodotti petroliferi sotto indicati, tenuto conto delle nuove aliquote dell'imposta di fabbricazione stabilite con decreto legislativo n. 878 del 3 dicembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 3 dicembre 1953.

GASOLIO E OLIO COMBUSTIBILE

A) *Merce daziata e schiava.*

1. Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro distribuzione o franco distributore (alla pompa).

Gasolio per motori (indice diesel non inferiore a 50) merce daziata (I.G.E. compresa) L. q.le 10.119, L. hl. 8500; merce schiava (I.G.E. esclusa) L. q.le 3340, L. hl. 2805.

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore è consentita la maggiorazione già stabilita a L. 200 per q.le, comprensiva del nolo fusti.

2. Prezzi per merce nuda, franco stabilimento costiero su carri cisterna ferroviari od autotrenibotte di oltre 10 tonnellate.

Olio combustibile:

denso per forni e caldaie (con distillato non superiore al 20 % a 300° C): merce daziata (I.G.E. compresa) L. a t/m 15.500; merce schiava (I.G.E. esclusa) L. a t/m 11.780;

fluida (con distillato non superiore al 20 % a 300° C, con viscosità inferiore a 8 E a 50° C, scorrevole a + 5° C): merce daziata (I.G.E. compresa) L. a t/m 17.400; merce schiava (I.G.E. esclusa) L. a t/m 12.700;

fluida per motori: merce daziata (I.G.E. compresa) L. a t/m 56.800; merce schiava (I.G.E. esclusa) L. a t/m 12.700; diesel extra (40 % di gasolio e 60 % di olio combustibile fluido per motori): merce daziata (I.G.E. compresa) L. a t/m 66.200; merce schiava (I.G.E. esclusa) L. a t/m 21.100.

Per merce nuda franco deposito interno è consentito l'aumento di L. 1000 a tonnellata, oltre al nolo medio di trasporto dallo stabilimento costiero.

Per i ritiri in fusti cauzionati a rendere è consentita la maggiorazione di L. 1500 a tonnellata, comprensiva del nolo fusti.

B) Merce agevolata.

1. Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro di distribuzione.

Gasolio:

per uso agricolo

per piccola marina (merce considerata estera)

Merce agevolata (I. G. E. compresa) L./q.le	
3.000	
2.500	
(litro L. 21)	

impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere, per l'azionamento di macchine idrovore per generare direttamente o indirettamente energia elettrica

3.340

impiegato per l'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle FF. SS., destinato alla distruzione di larve di zanzare malarigene, alla fabbricazione di antiparassitari delle piante da frutto ed alla industria della calciocianamide

3.000

I prezzi del gasolio per uso agricolo non comprendono i diritti da versare all'U.M.A.

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore è consentita la maggiorazione già stabilita di L. 200 al quintale, comprensiva del nolo fusti.

2. Prezzi di vendita al consumo alle condizioni di merce nuda, resa franco stabilimenti costieri e posta su carri cisterna od autotrenibotte di oltre 10 tonnellate.

Olio combustibile per forni e caldaie (con distillato non superiore al 20 % a 300° C).

destinato alle centrali termoelettriche:

denso

fluida (viscosità 50° C inferiore a 8 E e scorrevole a + 5° C)

Merce agevolata (I. G. E. compresa) L. a t/m	
15.500	
17.400	

destinato all'industria della calciocianamide, alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade, alla produzione di bitumi solidi naturali, alla distruzione di larve di zanzare malarigene:

denso

fluida (viscosità 50° C inferiore a 8 E e scorrevole a + 5° C)

13.090

14.180

Olio combustibile per motori

destinato all'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle FF. SS.

fluida

diesel extra (40 % gasolio e 60 % olio combustibile fluido per motori)

14.180

22.860

destinato a generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere, per lo azionamento di macchine idrovore, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica e per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricoli-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:

fluida 18.420

Merce
agevolata
(I. G. E.
compresa)
L. a t/m

diesel extra (40 % gasolio e 60 % olio combustibile fluido per motori)

27.200

destinato all'industria della calciocianamide, alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade, alla produzione di bitumi solidi naturali, alla distruzione di larve di zanzare malarigene:

diesel extra (40 % gasolio e 60 % di olio combustibile fluido per motori)

22.860

Per merce nuda franco deposito interno è consentito un aumento di L. 1000 alla tonnellata oltre al nolo medio di trasporto dallo stabilimento costiero.

Per i ritiri in fusti cauzionati a rendere è consentita la maggiorazione di L. 1500 alla tonnellata comprensiva del nolo fusti.

(5920)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª pubblicazione).

Elenco n. 8.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 624 — Data: 16 gennaio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Lacamera Fortunata fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2013 — Data: 15 gennaio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Venezia — Intestazione: Baldan Dionigio fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 189 — Data: 18 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Rosati Vittorio fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Prestito nazionale 4,50 % — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3390/12810 — Data: 9 giugno 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Genovese Salvatore fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1569 — Data: 8 giugno 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: La Nòce Filippo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 599 — Data: 4 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Banca Commerciale Italiana Sede di Brescia — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1429 — Data: 15 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Banca Nazionale del Lavoro Filiale di Brescia — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 6000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 novembre 1953

Il direttore generale: SALIM

(5612)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPettorato GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 278

CAMBI VALUTARI (Esportazione)**Cambi di chiusura del 4 dicembre 1953**

	Dollaro	
	U. S. A.	Canadese
Borsa di Bologna	624,85	639,75
» Firenze	624,77	638 —
» Genova	624,82	640 —
» Milano	624,85	640 —
» Napoli	624,80	640 —
» Palermo	624,82	639,87
» Roma	624,78	640,375
» Torino	624,85	638 —
» Trieste	624,85	—
» Venezia	624,90	640,75

Media dei titoli del 4 dicembre 1953

Rendita 3,50 % 1906	64,75
Id. 3,50 % 1902	60 —
Id. 3 % lordo	80,20
Id. 5 % 1935	95,325
Redimibile 3,50 % 1934	80,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,575
Id. 5 % 1936	91,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,625

*L'ispettore generale
contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**Cambi del 4 dicembre 1953**

*Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione
e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)*

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,81
1 dollaro canadese	» 640,19

*Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto
Ministeriale 19 settembre 1949, Gazzetta Ufficiale 19 settem-
bre 1949, n. 215).*

1 lira sterlina	Lit. 1749,48
-----------------	--------------

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50 per franco belga
Danimarca	» 90,46 » corona danese
Egitto	» 1794,55 » lira egiziana
Francia	» 1,785 » franco francese
Germania	» 148,77 » marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48 » corona norvegese
Olanda	» 164,44 » fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78 » corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90 » franco svizzero

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Ente nazionale per la protezione degli animali, sezione provinciale di Firenze, ad accettare un legato.

Con decreto Ministeriale n. 10.15498/10089 G. 30 (22), in data 9 novembre 1953, la sezione provinciale di Firenze dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è stata autorizzata ad accettare il legato di L. 200.000 nominali in titoli di Stato, disposto in suo favore dalla defunta signora Musetti Luisa Maria, vedova Wilson, con testamento in data 27 giugno 1951.

(5795)

CONCORSI ED ESAMI**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 20 ottobre 1951, n. 20469.2/8130, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1949;

Visto il decreto 8 novembre 1951, n. 20469.2/12242, con il quale è stato sostituito il dott. Gaetano Trapani con il dottor Vincenzo Cirillo nella qualità di segretario della predetta Commissione giudicatrice;

Vista la nota del Prefetto di Rovigo, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dottor Giovanni Pezzinga e il dott. Vincenzo Cirillo, trasferiti ad altra sede, rispettivamente nella qualità di componente e segretario della stessa Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Giovanni Pezzinga e del dott. Vincenzo Cirillo, sono nominati, rispettivamente, componente e segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1949, il medico provinciale dott. Indovico Carvin e il dott. Andrea Ragucci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 novembre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI
(5662)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso la casa di reclusione di Noto

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948;

Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1952;

Decreta:

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso la casa di reclusione di Noto, con la retribuzione iniziale di L. 143.400 annue lorde, oltre la indennità di carovita stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica alla segreteria della Procura generale presso la Corte di appello di Catania, corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

f) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare;

g) stato di famiglia;

h) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, conseguito in una Università italiana, ovvero certificato autentico di tale titolo rilasciato dalle competenti autorità accademiche;

i) diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

l) certificato d'iscrizione all'albo dei medici chirurghi;

m) dichiarazione dell'interessato dalla quale dovranno risultare gli eventuali incarichi retribuiti di cui è provvisto e la retribuzione che percepisce per ogni singolo incarico.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati; quelli indicati alle lettere b), c), d), e), g), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti potranno presentare i titoli professionali di carattere scientifico che riterranno di esibire a dimostrazione della loro capacità e della loro attitudine al servizio di medico carcerario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 maggio 1953

Il Ministro: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1953

Registro n. 17, foglio n. 81. — OLIVA

(5905)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a posti vacanti di segretario capo di 1ª classe (grado III) del comune di Voghera (Pavia), e di segretario capo di 2ª classe (grado IV) dei comuni di Sambiasse (Catanzaro), San Miniato (Pisa), Piove di Sacco (Padova), Monfalcone (Gorizia) e Minervino Murge (Bari).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti vacanti di segretario capo di 1ª classe (grado III) del comune di Voghera (Pavia), e di segretario capo di 2ª classe (grado IV) dei comuni di Sambiasse (Catanzaro), San Miniato (Pisa), Piove di Sacco (Padova), Monfalcone (Gorizia) e Minervino Murge (Bari).

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Province;

e) funzionari dei gruppi A e B dell'Amministrazione civile dell'interno;

i quali tutti abbiano i requisiti e si trovino nelle condizioni prescritte dalla legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il termine di cinquanta giorni, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda in carta da bollo da L. 200, per ognuno dei concorsi ai quali intendono partecipare, corredate ognuna di esse della ricevuta di un versamento di L. 300 nel conto corrente postale n. 1/2451, intestato al cassiere del Ministero dell'interno.

I concorrenti, devono, inoltre, accludere alla domanda i documenti che essi ritengono di produrre nel proprio interesse, compresi quelli per le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente documenti e titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale questi erano allegati, unendo però ad ogni domanda gli elenchi completi in carta semplice dei titoli e documenti.

Gli aspiranti di cui alla lett. e) dell'art. 2 del presente decreto devono produrre un attestato rilasciato dal Ministero dell'interno Direzione generale degli affari generali e del personale dal quale risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli aspiranti di cui alle lettere c) e d) devono produrre:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero del presidente della Giunta provinciale e vistato dalla prefettura, dal quale risulti il posto organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato con qualifica di capo ripartizione o vicesegretario;

2) copia del regolamento con relativa pianta organica, autenticati dalla prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autentica notarile;

4) estratto dell'atto di nascita;

5) certificato di regolare condotta morale e civile;

6) certificato generale del casellario giudiziario;

7) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

8) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo o legalizzati, ove occorra.

Quelli indicati ai nn. 5), 6), 7) e 8) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, sia che vengano presentati per la prima volta, sia se allegati a precedenti domande di concorso.

Roma, addì 21 novembre 1953

Il Ministro: FANFANI

(5793)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA ROMA

Riapertura del concorso alla borsa di studio Rosanna Severi Orlandini di L. 250.000, per l'anno accademico 1953-54, per allievi che abbiano compiuto il primo biennio universitario di matematiche.

L'Istituto nazionale di alta matematica, in Roma, in considerazione del fatto che il concorso precedente alla borsa di studio in oggetto non ha conseguito lo scopo, riapre il concorso per conferimento di una borsa di studio intitolata alla memoria della signora Rosanna Severi Orlandini, riservata ad uno studente che nel prossimo anno accademico 1953-54 sia iscritto o intenda iscriversi al 3° anno di corso in matematica pura presso la Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali dell'Università di Roma.

Il vincitore della borsa usufruirà per il 1953-54 di un assegno di L. 250.000 prorogabile nella stessa misura per il 1954-55, ove il borsista se ne renda meritevole e resti iscritto presso la Facoltà stessa.

Per partecipare al concorso gli interessati dovranno presentare all'Istituto di alta matematica domanda in carta legale da L. 100 corredata dai seguenti documenti in forma legale:

1) certificato dei voti riportati negli esami del primo biennio d'una Facoltà matematica o d'un Politecnico statale italiano (con l'indicazione del numero delle prove per ciascuna disciplina qualora ne fosse stata sostenuta più di una);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) dichiarazione circa le lingue straniere conosciute.

E' in facoltà degli aspiranti di aggiungere ogni altro documento, che reputino opportuno nel proprio interesse.

Il termine utile per la presentazione della domanda e dei documenti scadrà il 31 dicembre 1953. Attesa la particolare circostanza sarà consentita dall'Università di Roma l'iscrizione tardiva del vincitore al 3° anno del corso di matematica pura presso la stessa Università qualora il vincitore non fosse ivi già iscritto, ma lo fosse in altra Università.

Il vincitore sarà nominato allievo ricercatore dell'Istituto ed i suoi studi saranno consigliati e vigilati dal Comitato scientifico dell'Istituto nazionale di alta matematica.

Per altre notizie circa le modalità di pagamento dell'assegno annuale gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria dell'Istituto nazionale di alta matematica (Città Universitaria Roma).

Roma, addì 21 novembre 1953

Il presidente: F. SEVERI

(5904)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1953, registro n. 42 Pubblica Istruzione, foglio n. 42, è respinto il ricorso straordinario del sig. Francesco Murelli fu Angelo, avverso il provvedimento del Ministero della pubblica istruzione, con il quale egli è stato escluso dal concorso a posti di r. s. t. di insegnante tecnico-pratico presso l'Istituto tecnico industriale di Cremona, perchè alla data del 17 novembre 1948 non si trovava in servizio in qualità di personale tecnico.

(5717)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso a trentasei posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di gruppo A dei Monopoli di Stato.

In relazione all'art. 9 del decreto Ministeriale 23 giugno 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 5 agosto 1953, col quale venne indetto un concorso per esami a trentasei posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di gruppo A dei Monopoli di Stato, si comunica che le relative prove scritte avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via Girolamo Induno), nei giorni 11, 12 e 13 gennaio 1954.

Le anzidette prove avranno inizio alle ore otto antimeridiane.

(5906)

PREFETTURA DI VERONA

Graduatoria del concorso per assistente della sezione medica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Verona.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Premesso che con precedente decreto prefettizio n. 15963 in data 7 gennaio 1952, venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il posto di assistente della sezione medica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Verona;

Che con precedente decreto prefettizio n. 26300 in data 22 ottobre 1952, si è provveduto all'ammissione dei concorrenti;

Visti i verbali compilati dalla Commissione giudicatrice del concorso sopracitato;

Accertato la regolarità del procedimento adottato dalla Commissione e degli atti attestanti l'espletamento del concorso medesimo;

Visti gli articoli 85 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 75 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso di cui alle premesse, stabilita dalla Commissione giudicatrice come segue:

Alberano Antonio, punti 145,50 su 200.

Il presente decreto a termini e per gli effetti dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale.

Verona, addì 16 novembre 1953

Il prefetto: LIUTI

(5752)

PREFETTURA DI PARMA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visti i decreti n. 12909 in data 15 marzo 1953, n. 22207, del 6 agosto 1953 e n. 28192 del 28 settembre 1953, con cui si dichiarano le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1951;

Viste le note di rinuncia delle ostetriche nominate titolari delle condotte di Busseto capoluogo e Busseto Roncole;

Considerato che per le menzionate condotte non accettato deve procedersi alla nomina di nuove candidate concorrenti;

Visto il combinato degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti sanitarie sono assegnate alle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

Della Turca Erminia Busseto (condotta di Roncole);

Frisieri Italia: Busseto (condotta del capoluogo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Parma, addì 19 novembre 1953

Il prefetto: MENECHINI

(5830)